

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

20 GENNAIO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	4
<i>Rapporto nazionale pesticidi nelle acque (dati 2011-2012)</i>	4
<i>Biotecnologie</i>	4
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA.....	4
<i>Federalismo fiscale e Pareggio di bilancio</i>	4
<i>Finanza Territoriale</i>	5
CONTRATTI - APPALTI.....	5
<i>Contratti Pubblici</i>	5
<i>Appalti – aggiudicazione</i>	6
DIRITTO AMMINISTRATIVO.....	7
<i>Obblighi di astensione e segnalazione nel procedimento amministrativo</i>	7
DIRITTO COSTITUZIONALE.....	7
<i>L'autonomia Speciale della Sicilia</i>	7
ENTI LOCALI.....	8
<i>Le Città Metropolitane</i>	8

LAVORO 8

- Il conto annuale del Personale* 8
- Il personale delle P.A. nella legge di stabilità 2015* 9

PRIVACY 9

- Privacy e Processo* 9
- Privacy, sicurezza* 9

PUBBLICO IMPIEGO 10

- Il danno patrimoniale e all'immagine arrecato alla P.A.* 10

AMBIENTE

Rapporto nazionale pesticidi nelle acque (dati 2011-2012)

Nel Rapporto redatto dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) relativo alla presenza di pesticidi nelle acque si intendono fornire su base regolare le informazioni sulla qualità della risorsa idrica in relazione ai rischi di dette sostanze. Tale pubblicazione rappresenta il frutto di una complessa attività che ha visto coinvolte le Regioni e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che svolgono le indagini sul territorio e trasmettono i dati all'ISPRA, la quale esercita una funzione di indirizzo tecnico-scientifico e valutazione delle informazioni. Tale rapporto raccoglie i dati del periodo 2011-2012 e consta di due

parti: nella prima vengono proposti i risultati del monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee svolto negli anni 2011-2012; i risultati raggiunti a livello regionale sono focalizzati nella seconda parte del testo. Detta pubblicazione, inoltre, analizza le situazioni che presentano maggior criticità per quanto concerne la contaminazione, dovute alla presenza di particolari sostanze.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.isprambiente.gov.it>

Biotecnologie

Nell'articolo intitolato "Il compromesso europeo sugli Ogm e il caso italiano del Parmigiano reggiano", a cura di Roberta Bianchi, avvocato in Parma, esperta in diritto ambientale, pubblicato sulla rivista "Ambiente & Sviluppo" n. 1 del 2015, a pag. 35, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, dopo l'accordo siglato a Lussemburgo il 12 giugno 2014 fra i 28 Stati membri UE a favore o contro gli OGM in Europa, conclusosi con il compromesso, secondo il quale la Commissione potrà autorizzarne l'utilizzo a livello comunitario, lasciando la facoltà agli Stati membri di limitarlo o impedirlo sul proprio territorio. Tra i casi di contaminazione tra colture OGM e colture tradizionali, si ricorda il caso del

Parmigiano reggiano, attualmente sotto inchiesta per la riscontrata presenza di aflatossine M1 nel latte, proveniente da animali alimentati con mangimi a base di soia e mais Ogm.

Si rammenta che la decisione raggiunta nel febbraio 2014 ha visto 19 Paesi contrari, tra cui l'Italia, 5 favorevoli (Spagna, Regno Unito, Svezia, Estonia, Finlandia) e 4 astenuti (Germania, Belgio, Repubblica Ceca e Portogallo).

Nel testo, in particolare, l'autrice si sofferma sui seguenti punti: lo scenario Ogm; il principio di salvaguardia; la modifica della legge Comunitaria; il Parere del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) ed il caso specifico del Parmigiano reggiano.

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

Federalismo fiscale e Pareggio di bilancio

Nell'articolo intitolato "Federalismo fiscale e vincolo del pareggio di bilancio", a cura di Franco Gallo, pubblicato da Astrid (09/01/2015), si rileva che il contesto normativo nel quale si procede è quello che

fa riferimento alla legge costituzionale n. 1/2012 che ha modificato gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, introducendo il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese di bilancio, cui si aggiunge la legge

rinforzata n. 243 del 2012, contenente la disciplina delle norme fondamentali tese a perseguire il suddetto equilibrio e la sostenibilità del debito delle P.A.

Nel testo, nella prima parte, in particolare, vengono svolte alcune osservazioni di carattere generale concernenti l'inquadramento del principio del pareggio di bilancio nell'ambito delle fonti UE e inerenti l'impatto delle nuove norme costituzionali sul vigente regime del federalismo fiscale. Nella seconda, invece, viene posta l'attenzione sulle conclusioni circa la tenuta nel preciso momento storico, dei principi costituzionali di autonomia e sussidiarietà.

Se si vuole conservare l'attuale impianto costituzionale, solo integrandolo e armonizzandolo con il principio del pareggio di bilancio, secondo l'autore, il percorso più corretto da intraprendere dovrebbe essere quello volto ad evitare che i nuovi vincoli imposti alle Regioni e agli Enti locali in conseguenza di una ragionevole ricentralizzazione entrino in collisione con i

principi dell'autonomia e della sussidiarietà. Questo, può avvenire, solamente se si accettano quelle proposte, formulate da qualificata dottrina e suggerite anche dall'OCSE, dirette cioè dal lato delle entrate, a mantenere l'autonomia tributaria degli enti sub-statali e, dal lato delle spese a semplificare il complesso quadro normativo mostrato dalla legge rinforzata n. 243/ 2012 e dalle annuali leggi di stabilità. Si tratterebbe, quindi, in definitiva, di rinunciare a porre vincoli molto analitici e dettagliati sulla finanza regionale e locale, mantenendo solo i due basilari: il primo, legato all'indebitamento netto, calcolato in termini di compatibilità con gli obblighi europei; il secondo, di *stock*, che guarda cioè al debito pro-capite o al debito rapportato alla parte corrente del bilancio.

A parere dell'autore, procedendo in questo modo, il legislatore statale, fisserebbe due soli obiettivi principali, lasciando spazio agli enti territoriali di raggiungerli con autonomia.

Finanza Territoriale

Nel commento intitolato "Il nuovo perimetro delle società partecipate secondo la legge di stabilità", a cura del prof. Giuseppe Farneti, si rileva che i commi 611 e 612 della legge di stabilità per il 2015 regolano i criteri informativi e i modi, tramite i quali, gli enti locali (ma anche le regioni, le camere di commercio, le università e le autorità portuali) sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie in ordine al quadro ordinamentale vigente e d'indicazioni mirate che perseguono l'obiettivo di dare

contenuto normativo alle valutazioni già predisposte in tema di *spending review*.

Nel testo, vengono elaborate alcune considerazioni sul nuovo perimetro delle proprie partecipazioni societarie così come gli enti dovranno impostare e realizzare nel corso del 2015.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente indirizzo:

<http://www.legautonomie.it>

CONTRATTI - APPALTI

Contratti Pubblici

Nella nota di commento intitolata "Affidamento di contratti pubblici e tutela dei lavoratori", a cura di Maria Domanico, avvocatessa specializzata in diritto

amministrativo, pubblicata sulla rivista "Quotidiano Enti Locali" (12/01/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, il TAR Calabria, Catanzaro, Sez.

I, con la sentenza n. 2281 del 27 dicembre 2014, ha affermato che il comma 3-bis dell'art. 82, D.Lgs. n. 163 del 2006, introdotto dalla L. n. 98 del 2013, di conversione del D.L. n. 69 del 2013, sancisce, in ordine alla valutazione dell'offerta secondo il criterio del prezzo più basso, che la migliore offerta è fissata al netto delle spese relative al costo del personale. Secondo il parere dei giudici amministrativi la norma stabilisce che tale costo sia valutato sulla base di parametri predefiniti, in ordine ai minimi salariali dettati dalla contrattazione collettiva nazionale, dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e dalle imposizioni previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il fine perseguito dalla norma è quello di assicurare che l'affidamento dei contratti pubblici sia formulato nel pieno rispetto degli obblighi di tutela dei diritti retributivi e contributivi dei lavoratori che esercitano l'attività nell'esecuzione delle commesse pubbliche. In merito si ricorda che secondo un primo

orientamento giurisprudenziale, quando la stazione appaltante provvede ad indicare ex ante nel bando di gara l'importo del costo di lavoro, lo stesso non potrebbe essere in alcun modo oggetto di ribasso, neppure presentando delle giustificazioni; invece, secondo un'altra interpretazione, la stazione appaltante sarebbe comunque onerata di accertare la congruità dell'offerta presentata sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive attuate dal concorrente con la normativa riguardante i minimi contrattuali salariali della manodopera. In proposito è intervenuto il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha fornito una definizione normativa di "definitività" dell'accertamento (*art. 1, comma 5, modificativo del comma 2, dell'art. 38 "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili"*).

Appalti – aggiudicazione

Nel commento intitolato "Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di appalto pubblico", a cura di Antonio Giacalone, pubblicato sulla rivista "Urbanistica e Appalti" n. 1 del 2015, a pag. 77, si rileva che la sentenza emessa dal T.R.G.A. di Trento del 29 settembre 2014, n. 333, propone un'interessante indagine sulla particolarità della fase attinente all'eventuale apertura del rapporto contrattuale tra la pubblica amministrazione e un privato. Qui viene riproposta un'inversione dei soggetti interessati nell'obbligo di concludere un contratto e cioè non come domanda del privato nei confronti della P.A., ma, invece come istanza di quest'ultima tesa a obbligare la volontà dell'operatore economico che per varie ragioni, pur essendo diventato

aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica, non intende instaurare il rapporto contrattuale.

Nel testo in particolare, l'autore esamina i seguenti punti: l'inquadramento generale della questione e l'oggetto del contendere; i fatti trattati dalla Pronuncia del T.R.G.A.; alcune considerazioni di ordine generale sul contenuto dell'obbligo di stipulare il contratto: l'art. 2932 c.c. e l'ambito pubblicistico; gli spunti sulle caratteristiche e funzioni della cauzione provvisoria; la garanzia provvisoria quale caparra confirmatoria e le principali differenze con la clausola penale e con il pegno irregolare; una valutazione complessiva sull'equilibrio tra esigenze pubblicistiche e istituti privatistici.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Obblighi di astensione e segnalazione nel procedimento amministrativo

Nell'articolo intitolato "Obblighi di astensione e segnalazione nel procedimento amministrativo e pienezza della tutela", a cura di Maria Concetta D'Arienzo, ricercatore di diritto amministrativo presso l'Università Parthenope di Napoli, si rileva che solo recentemente, al fine di allinearne il Paese agli standard Europei e nel rispetto del D. Lgs. n. 150/2009 ("Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in tema di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A.") la Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.*) ha avviato una riflessione sui fenomeni della corruzione e sulle situazioni suscettibili di creare situazioni di illegalità nel

Paese che vanno ad incidere pesantemente sull'efficienza, competitività del Paese, sul godimento dei diritti civili e sulla disponibilità delle risorse.

Nel testo, in particolare, l'autrice si sofferma sui seguenti punti: - il conflitto di interesse nella gerarchia delle fonti. L'obbligo di astensione e segnalazione nell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990; - il regime degli atti adottati in violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della sopracitata Legge; - i profili di tutela giurisdizionale e l'annullamento di ufficio.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

DIRITTO COSTITUZIONALE

L'autonomia Speciale della Sicilia

Nell'articolo intitolato "L'incerto futuro dell'autonomia speciale siciliana", a cura di Simone Pajno, prof. straordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Sassari, si esegue un piccolo bilancio dell'esperienza della specialità siciliana, per comprendere come quest'ultima è stata utilizzata nei decenni che ci separano dal 1946, per capire se ha risposto alle attese, se ha rappresentato quello strumento di sviluppo e crescita democratica che si sperava che fosse e, infine, e, soprattutto oggi, se corrisponde alle esigenze dei siciliani, oppure se, invece, sia da ripensare. A parere dell'autore, attualmente, è indispensabile riflettere sul futuro del l'autonomismo siciliano, non solo interrogandosi sui suoi problemi peculiari, ma anche su quale ruolo si intende fargli giocare nel sistema delle riforme al momento in

discussione. Nel testo, in particolare, nella parte iniziale, l'autore si sofferma sull'originaria ispirazione dello Statuto siciliano del 1948, per dedicarsi successivamente alla pratica esperienza della specialità. Nel contempo, Egli, passa a svolgere alcune riflessioni in ordine alla riforma costituzionale del 2001 e più dettagliatamente, sul percorso intrapreso dalle Regioni Speciali per adempiervi. Nella parte finale, invece, l'autore elabora alcune considerazioni sulla direzione che dovrebbe intraprendere la riforma del nostro sistema autonomistico e su come in esso dovrebbe collocarsi la Regione siciliana.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.osservatorioaic.it>

ENTI LOCALI

Le Città Metropolitane

Nell'articolo intitolato "Le Città metropolitane tra utopia e realtà", a cura di Antonino Spadaro, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, si evidenzia che, sebbene in tale processo siano coinvolti diversi studiosi, quali geografi, economisti, sociologi, urbanisti, giuristi, ne emerge una grande diversità di approccio da parte dei medesimi e soprattutto una pericolosa vaghezza concettuale di fondo per quanto concerne la Città metropolitana. Purtroppo rispetto ad altri ordinamenti in Italia rimane ancora aperta e irrisolta la questione della determinazione dei presupposti o requisiti fattuali che giustificano e rendono attuabile il nuovo ente giuridico della Città metropolitana. A tali criticità si vanno ad aggiungere oltre al fatto che la Costituzione

imponga a tali enti generiche potestà statutarie, regolamentari, amministrative e finanziarie anche il fatto che, secondo la L. 56/2014 c.d. Legge Delrio, buona parte del loro sviluppo futuro dipenda esclusivamente da due fattori futuri decisivi e al momento anche incerti, come: - a) l'esito del disegno di legge di riforma costituzionale (n. 2913, 8 agosto 2014) che, fra l'altro, modifica il Senato ed abolisce il CNEL e le Province; - b) l'esito dei ricorsi alla Corte Costituzionale promossi contro la legge Delrio da quattro Regioni: Lombardia, Veneto, Campania e Puglia.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

LAVORO

Il conto annuale del Personale

Nell'articolo intitolato "Il conto annuale del personale", a cura di Arturo Bianco, si rileva che è in diminuzione il numero dei dipendenti pubblici e degli enti locali, nonché il costo del personale e la retribuzione dei pubblici dipendenti. Inoltre sono in calo anche tutte le forme di assunzione flessibile. Queste sono le tendenze formulate in base ai conti annuali degli ultimi anni che sono presenti nel pubblico impiego per la Ragioneria Generale dello Stato. Invece, l'Aran, in base alle rilevazioni Istat, ha affermato che, nel settore privato le retribuzioni dei dipendenti sono cresciute dello 1,4% e, soprattutto nei settori

dell'agricoltura (+3,1%) e dell'industria (+2,2%). La pubblica amministrazione al contrario riporta valori nulli, eccezion fatta per la dirigenza pubblica non contrattualizzata (+0,3%).

Nel testo l'autore pone l'attenzione soprattutto sul numero dei dipendenti pubblici nel corso degli ultimi anni e sui relativi costi.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it>

Il personale delle P.A. nella legge di stabilità 2015

Nell'articolo intitolato "Il personale delle PA nella legge di stabilità 2015", a cura di Arturo Bianco, si evidenzia che sono molteplici e di grande rilievo le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 per il personale dipendente delle P.A. In tal senso è opportuno rammentare: i tagli al numero dei dipendenti delle province, con l'inizio delle procedure di mobilità; le limitazioni dettate alle assunzioni a tempo indeterminato, in modo da stimolare le amministrazioni ad assumere i dipendenti delle province in mobilità ed il blocco del

rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per l'anno 2015.

In particolare, nel testo vengono affrontati i seguenti punti: il personale delle Province; le assunzioni negli Enti Locali e nelle amministrazioni statali; il blocco del rinnovo dei contratti nazionali; le Convenzioni con le cooperative sociali ed altre principali disposizioni.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it>

PRIVACY

Privacy e Processo

Nell'approfondimento intitolato "Privacy e Processo: il caso dell'intervento volontario in giudizio", a cura di Fabio Elefante, pubblicato nella Rassegna di Astrid (12/01/2015, n. 216), si rileva che la disciplina dell'intervento volontario nel processo civile ed amministrativo, per come regolata attualmente (in base al combinato disposto degli artt. 105 c.p.c., 28, c.p.a, 76 disp. att. c.p.c. e del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice della Privacy) è tale da dar corso a pericolose violazioni del diritto alla riservatezza. Tuttavia si ricorda che il diritto alla protezione dei dati personali può comunque subire delle limitazioni per ragioni di giustizia. In proposito, infatti, emerge che l'art. 47 del Codice della privacy dispone che: *"in caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni*

ordine e grado, presso il Consiglio Superiore della Magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della Giustizia" e non si applicano *alcune disposizioni del codice "se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia"*. Sempre lo stesso articolo 47, comma 2, chiarisce che sono effettuati per ragioni di giustizia quei *"trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie"* che *"hanno una diversa incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari"*.

Nel testo, in particolare si affrontano i seguenti aspetti: la tutela della privacy nel processo; l'intervento in giudizio e la tutela della riservatezza delle parti e le possibili tecniche di soluzioni da adottare.

Privacy, sicurezza

Nell'articolo intitolato "Privacy, sicurezza e nuove tecnologie al bivio di nuove scelte strategiche", a cura di Giovanni Buttarelli, Garante Europeo per la protezione dei dati personali, si rileva che in questo momento storico diviene sempre più attuale il tema della raccolta di informazioni e delle grandi

basi di dati gestite da operatori pubblici e privati ed utilizzate spesso, come nel caso dei sistemi di prenotazione aerea, a fini di sicurezza e di prevenzione del crimine.

La Commissione europea, già nel 2012, aveva elaborato una proposta di regolamento per disciplinare il trattamento dei dati personali

all'interno degli Stati membri e una proposta di direttiva sull'uso dei dati per finalità di polizia e di giustizia; presentato dopo un lungo percorso preparatorio, ha ricevuto un fermo sostegno politico nel 2013 e nel 2014 in due vertici dei Capi di Stato e di Governo UE che ne hanno incoraggiato solennemente l'approvazione definitiva al più tardi entro la fine del 2015

Una normativa comune in materia di tutela dei dati personali che tenga conto anche delle esigenze legate alla sicurezza pubblica deriva, fra l'altro, dall'evoluzione di Internet e delle grandi reti, dagli enormi flussi sempre più intensi di informazioni personali sull'intero pianeta, dall'outsourcing con partner localizzati ovunque nel mondo, dal cloud

computing, dai social network, dai motori di ricerca e da ultimo dai fenomeni del Big Data e delle nuove tecniche di sorveglianza di massa.

Infine il nuovo quadro giuridico derivante dal Trattato di Lisbona impone l'introduzione di una disciplina europea per tutelare efficacemente tutti gli individui (non solo i cittadini europei) rispetto al trattamento dei dati che li riguardano da parte delle istituzioni europee, degli Stati membri e di chiunque, soggetto pubblico o privato, tratta informazioni al loro interno.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

PUBBLICO IMPIEGO

Il danno patrimoniale e all'immagine arrecato alla P.A.

Nel commento intitolato "Il danno patrimoniale e il danno all'immagine arrecato alla P.A. per condotta dolosamente assenteista dei dipendenti", a cura di Nicola Niglio, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 1/2015), si evidenzia che in base ha quanto sancito dalla sentenza n. 153/2014 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Liguria, il dipendente pubblico nel caso di assenze ingiustificate dal servizio, qualora ne venga accertata la grave dolosa condotta assenteista nonché tutti i

presupposti giuridici previsti dall'ordinamento giuridico risponde per danno patrimoniale e all'immagine cagionati alla medesima amministrazione. L'oggetto della sopracitata pronuncia concerne un fatto collegato ad una questione problematica che riguarda il noto fenomeno dell'assenteismo nella P.A.

Nel testo, in particolare, l'autore esamina in modo specifico i seguenti punti: la condotta assenteista del dipendente; il danno patrimoniale e quello provocato all'immagine della P.A.